

REGOLAMENTO (CE) N. 716/2001 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola ⁽³⁾, prevede nell'allegato disposizioni concernenti la calibrazione, la presentazione e le indicazioni esterne dell'uva da tavola.
- (2) Per motivi di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno procedere ad una revisione di tali disposizioni. In effetti, la norma raccomandata per l'uva da tavola dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata recentemente modificata, per rendere possibile la commistione in ciascun imballaggio di uva da tavola delle varietà Chasselas rouge e Chasselas blanc, per prevedere un'etichettatura particolare quando l'uva è stata coltivata in serra, ed è pertanto soggetta a norme specifiche di calibrazione, e per precisare talune disposizioni applicabili ai piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori.
- (3) Si sta sviluppando la produzione di molte nuove varietà. È dunque auspicabile farle figurare nell'elenco delle varietà allegato alla norma comunitaria applicabile all'uva da tavola, tanto come varietà ad acino grosso quanto come varietà ad acino piccolo.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13.

- 1) Nel titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per tutte le categorie: in ciascun imballaggio destinato alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore al peso minimo per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.»

- 2) Nel titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte A (Omogeneità), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'uva da tavola condizionata in piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà e d'origine non è richiesta.»

- 3) Nel titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte A (Omogeneità), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ciascun imballaggio di grappoli di colore diverso a fini decorativi.»

- 4) Nel titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), parte B (Natura del prodotto), è aggiunto il seguente trattino:

« — "di serra", se del caso.»

- 5) Nell'appendice, alla parte 2a) (Varietà ad acino grosso), sono aggiunte le seguenti varietà:

«Danuta» dopo «Danlas»,

«Isa» dopo «Imperial Napoleon»

«Ora» dopo «Olivette noire»

«Prima» dopo «Planta Nova».

- 6) Nell'appendice, alla parte 2b) (Varietà ad acino piccolo), la varietà «Exalta» è aggiunta dopo «Delizia di Vaprio».

- 7) Nel titolo IV (Disposizioni relative alle tolleranze), il testo della parte B è sostituito dal seguente:

B. Tolleranze di calibro

- i) Categorie "Extra" e I

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria in oggetto, bensì a quello previsto per la categoria immediatamente inferiore.

- ii) Categoria II

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria, ma di peso non inferiore a 75 g.»